

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31/3/2023 N. 36, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO E DI ALCUNI ENTI E SOCIETÀ. CIG A0155BE48D**

**RISPOSTE A QUESITI DEI CONCORRENTI**

**QUESITO n.6 (Codice comunicazione n. 2123)**

Con riferimento alla vostra risposta al Quesito 2.2., a maggior precisazione del chiarimento già fornito, si chiede ulteriormente di confermare che i 2.000 locali richiesti quale requisito minimo di partecipazione, non debbano essere necessariamente tutti ubicati entro la distanza di 500 mt dalle vostre sedi. Quanto sopra trova motivazione poiché a seguito dell'analisi del territorio risulta una oggettiva bassa concentrazione di locali esistenti, soprattutto per alcune sedi, che rispettino il parametro di distanza richiesto.

**RISPOSTA: Si conferma quanto previsto all'art. 29 del capitolato speciale che indica che "uno o più esercizi dovrà essere convenzionato per tutta la durata contrattuale per ogni sede di utilizzo entro la distanza di 0,5 Km, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità"..omissis.**

**QUESITO 6.2:** Inoltre, si chiede un ulteriore chiarimento con riferimento a quanto indicato all'art 29 del CS che riporta: "Analogamente la medesima distanza deve essere garantita per le sedi in Comuni che abbiano una popolazione minima di n. 1.000 abitanti e qualsiasi sia il numero dei soggetti aventi diritto al pasto" Si chiede di confermare che tale richiesta sia un refuso e che la distanza massima di 500 mt pedonali sia da considerare solo per la copertura delle vostre sedi di cui all'art 3 del capitolato.

**RISPOSTA: Si conferma che la distanza massima prevista fa riferimento alle sedi di cui all'art. 3 del capitolato.**

Il RUP

Tambato avv. Giulia